

CCXXVIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Il deputato Boselli presenta la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione di spese in conto del capitale nelle ferrovie in esercizio di proprietà dello Stato per l'esercizio finanziario dal 15 gennaio al 30 giugno 1884. — Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per autorizzare un maggiore pagamento all'impresa Guastalla per i lavori della strada ferrata Savona-Bra. — È proclamato eletto deputato del 3° collegio di Firenze l'onorevole Pazzino dei Pazzi. — Seguitasi la discussione del disegno di legge per modificare le leggi vigenti sulla istruzione superiore (Seduta 41ª ed ultima) e proclamasi il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge medesima. — Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario del 14 luglio 1884 al 30 giugno 1885 — Parlano il deputato Merzario, il ministro delle finanze, il relatore deputato Grimaldi ed i deputati Morana, Mazza e Mantellini — Approvansi i capitoli, il totale della spesa ordinaria e straordinaria ed il disegno di legge. — Il ministro degli affari esteri presenta un disegno di legge per provvedimenti relativi alla giurisdizione consolare italiana in Tunisi e comunica documenti diplomatici sullo stesso argomento. — Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per l'approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali. — Il presidente annunzia essere stati depositati in segreteria i documenti relativi all'elezione del 2° collegio di Catania. — Il deputato Cavalli chiede che sia dichiarato urgente il disegno di legge per le spese occorrenti alle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.

La seduta comincia alle ore 2 20.

Ungaro, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata pomeridiana di ieri, che è approvato.

Presentazione d'una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Boselli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Boselli. All'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per autorizzazione di spese in conto capitale sulle ferrovie di proprietà dello Stato, per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.

Presidente. Do atto all'onorevole Boselli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per autorizzazione di maggior pagamento all'impresa Guastalla, per lavori della ferrovia Savona-Bra.

Si faccia la chiama.

Ungaro, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.
Si faccia la numerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti.*)

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Autorizzazione di maggior pagamento all'impresa Guastalla pei lavori della ferrovia Savona-Bra.

Presenti e votanti	236
Maggioranza	119
Voti favorevoli	154
Voti contrari	82

(*La Camera approva.*)

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: verificazione di poteri.

Dalla Giunta delle elezioni è pervenuta alla Presidenza la seguente comunicazione:

“ La Giunta delle elezioni, nella tornata del 28 corrente, ha verificato non essere contestabile la elezione seguente, e concorrendo nell'elezione le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima del 3° collegio di Firenze, nella persona del signor Pazzino De' Pazzi.

“ *Il presidente della Giunta*
“ *Ferracciù.* ”

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della proclamazione, dichiaro eletto deputato pel 3° collegio di Firenze l'onorevole Pazzino De' Pazzi.

Seguito della discussione e votazione del disegno di legge sull'istruzione superiore.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge inteso a modificare le leggi vigenti sull'istruzione superiore.

Li prego, onorevoli colleghi, di porgere ben mente a ciò che sto per ricordare.

Nella seduta di lunedì furono approvati per alzata e seduta gli ultimi articoli della legge di riforma dell'istruzione superiore.

La Commissione chiese allora che le fosse concesso di rivedere la legge stessa per metterne in armonia le diverse parti, armonia che poteva essere stata turbata da qualcuno degli emendamenti,

che nel corso della discussione erano stati approvati.

L'articolo del regolamento, a cui la Commissione faceva richiamo, è questo:

“ Prima della votazione finale di un progetto di legge la Commissione o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati che gli sembrano inconciliabili collo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e concluderà con una proposta. Potrà rispondere l'autore dell'emendamento o un altro oratore per lui, e replicare la Commissione e il ministro; poi sarà chiusa la discussione, e la Camera deciderà. ”

Dalla letterale espressione di questo articolo, che io ho creduto bene di ricordare, risulta che non può essere oggi, per iniziativa di nessun deputato, proposta alcuna aggiunta, correzione o variazione alla legge; che questa iniziativa può esser presa soltanto dalla Commissione o da un ministro; e che quando essa infirmasse qualcuna delle deliberazioni prese dalla Camera, in seguito ad emendamenti presentati da un deputato, il deputato che ne fu autore potrà avere facoltà di parlare. (*Benissimo!*)

Invito la Commissione a voler riferire intorno alle modificazioni che ha creduto di proporre.

Berio, relatore. La Commissione non ha proposto nessuna modificazione essenziale alla legge.

Presidente. Per procedere bene, invece di fare una esposizione generale, sarà meglio farne una particolare, articolo per articolo. Si farà più presto. (*Benissimo!*)

Berio, relatore. Nell'articolo 2° sono state aggiunte le Università libere di Camerino, di Ferrara, di Perugia e di Urbino, poichè le stesse sono contemplate con una dotazione fissa di 25,000 lire ciascuna nella tabella B. Era dunque necessario farne cenno nell'articolo 2°.

Presidente. Dunque, come la Camera ha udito, la Commissione propone che si nominino nell'articolo 2° anche le Università libere di Camerino, di Ferrara, di Perugia e di Urbino, le quali erano già descritte e numerate nella tabella B, perchè non vi sia contraddizione tra l'articolo e la tabella votata dalla Camera.

Pongo a partito la proposta della Commissione.

(*È approvata.*)

Berio, relatore. Si è modificata la dizione dell'articolo 3.

L'articolo 3 diceva:

“ Alle Università ed Istituti di istruzione superiore continuerà ad appartenere:

n° 1. a) L'uso dei palazzi ed altri fabbricati ecc.;

b) L'uso degli orti botanici con tutte le loro dipendenze.

È concessuta la proprietà:

n° 2. a) Delle biblioteche annesse alle Università, ecc. „

La Commissione propone che si dica:

“ Alle Università ed Istituti di istruzione superiore;

1° Continuerà ad appartenere:

a) l'uso ecc.

b) l'uso degli orti ecc.

2° È concessuta la proprietà:

a) Delle biblioteche ecc.;

b) Della mobilia ecc.;

c) Di tutti gli altri beni ecc. „

Ciò esclusivamente per la migliore dicitura dell'articolo.

Presidente. Anzi io direi: estetica dell'articolo. (*Si ride*)

Bonghi. È proprio la cosa che ci manca! (*Vivissima ilarità*)

Presidente. Prego di far silenzio!

Dunque, come la Camera ha udito, al terzo articolo non si tratta che di una variazione di dicitura.

Invece di dirsi:

“ Alle Università ed Istituti d'istruzione superiore continuerà ad appartenere:

n° 1. a) L'uso dei palazzi ed altri fabbricati ecc.;

b) L'uso degli orti botanici con tutte le loro dipendenze;

È concessuta la proprietà:

n° 2. a) Delle biblioteche annesse alle Università ecc.;

b) Della mobilia ecc.;

c) Di tutti gli altri beni ecc. „

Si dirà:

“ Alle Università ed Istituti di istruzione superiore;

1° Continuerà ad appartenere:

a) l'uso ecc.

b) l'uso degli orti ecc.

2° È concessuta la proprietà:

a) Delle biblioteche ecc.;

b) Della mobilia ecc.;

c) Di tutti gli altri beni ecc. „

Pongo a partito questa variazione.

(*È approvata.*)

Berio, relatore. Nell'articolo quarto, nell'ultima parte del primo capoverso, è detto così: “ La conversione dei beni immobili *attualmente posseduti.* „ Ma siccome le parole: “ *attualmente posseduti* „ sono già in principio dell'articolo, così la Commissione propone di sostituire: “ La conversione dei beni immobili *sopraccennati.* „

Presidente. Dunque non si tratta che di mutare le parole: “ *attualmente posseduti* „ in fondo al primo capoverso dell'articolo 4, con la parola: *sopraccennati.*

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(*È approvata.*)

Berio, relatore. Nell'articolo 7, nel secondo capoverso, dove è detto: “ Il rettore rappresenta l'Università in faccia alle autorità amministrative e giudiziarie, ed in tutti gli atti della *di lei* personalità giuridica: „ la Commissione propone di sopprimere le parole: *di lei*; parendo ad essa superflue.

Presidente. La Commissione propone di sopprimere nel secondo capoverso dell'articolo 7, le parole: *di lei.*

Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(*È approvata.*)

Berio, relatore. L'articolo 12 era espresso in questi termini:

“ I bilanci preventivi e consuntivi delle Università e degli altri Istituti d'insegnamento superiore saranno dal ministro della pubblica istruzione presentati al Parlamento come allegati al bilancio della pubblica istruzione. „

Siccome però si è sempre adoperata la locuzione “ Istituti d'istruzione superiore; „ così la Commissione propone che si dica:

“ I bilanci preventivi e consuntivi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore saranno „ ecc.

Presidente. La Commissione propone che all'articolo 12 si usi la dizione adoperata in tutta la legge, chiamando questi Istituti “ d'istruzione superiore, „ e non “ d'insegnamento superiore. „

Chi approva questa sostituzione sorga.

(È approvata.)

Berio, relatore. All'articolo 16, alla lettera *f*), è scritto:

“ Pronunzia sulla mancanza dei professori accusati dal Consiglio di amministrazione. „ Veramente si tratta di un errore di stampa, ma, ad ogni modo, la Commissione propone che si dica: “ sulle mancanze. „

Presidente. Chi approva la correzione delle parole “ sulla mancanza „ in quelle “ sulle mancanze „ evidentemente errore di stampa, sorga.

(È approvato.)

Berio, relatore. Nell'articolo 18, al terzo capoverso, ci è una virgola, pur per errore di stampa.

Presidente. Perfettamente. Resta ben inteso che, laddove è detto: “ Dovendosi eleggere un professore secondo le norme dei commi *c*) e *d*), le Facoltà o sezioni d'Istituto superiore nominano la Commissione, e il concorso è eseguito nel modo stabilito dal regolamento del 26 gennaio 1882, » si debba togliere la virgola, messa per errore di stampa, dopo le parole: *nominano la Commissione* la quale potrebbe mutare il concetto dell'articolo stesso. Ed è veramente un errore di stampa, poichè la particella *e* congiunge, mentre la virgola tenderebbe a disgiungere.

Si sopprimerà dunque questa virgola.

(È approvato.)

Berio, relatore. Nel penultimo capoverso dello stesso articolo, dove è detto: “ Nel caso che la Facoltà o sezione d'Istituto superiore *persistesse*: „ la Commissione propone di dire: “ *persista*. „

Presidente. Sta bene. Dunque anche qui v'è una correzione nel tempo di un verbo: invece di “ *persistesse*, „ dovrebbe dirsi “ *persista*. „

Chi approva questa correzione è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Berio, relatore. L'articolo 39 è stato rifatto in parte inquantochè v'era un po' di cacofonia.

Invece di dire:

“ Le Università per le quali, comune e provincia contribuiscano permanentemente alle spese delle Università stesse per almeno 110 mila lire annue ed abbiano un numero almeno di 500 studenti, si intenderanno pareggiate, per ogni effetto,

a quelle indicate nel primo capoverso della tabella *B*, fermi stanti gli assegni portati dalla tabella stessa. „

La Commissione propone che si dica:

“ Le Università *alle spese delle quali* comune e provincia contribuiscano permanentemente *con* almeno 110 mila lire, e *che* abbiano un numero *di studenti non inferiore a* 500, si intenderanno pareggiate, per ogni effetto, a quelle indicate nel primo capoverso della tabella *B*, fermi stanti gli assegni portati dalla tabella stessa. „

Presidente. Le correzioni che la Commissione propone all'articolo 39 sono per una migliore dizione, consistono in questo: che invece di “ *Università alle quali* „ si dica: “ *Università alle spese delle quali* „ ed invece di “ *ed abbiano un numero di almeno 500 studenti* „ si dica: *e che abbiano un numero di studenti non inferiore a 500*. „

Chi approva queste correzioni all'articolo 39 è pregato di alzarsi.

(Sono approvate.)

Berio, relatore. Al capitolo 7° “ disposizioni varie „ la Commissione ha creduto bene di aggiungere quelle disposizioni che si trovavano nel capitolo 9°, ultimo capoverso dell'articolo 43 ed ultimo capoverso dell'articolo 44; ed inoltre gli articoli 51 e 52.

Presidente. Dunque la Commissione propone che del secondo capoverso dell'articolo 43 si faccia un articolo a parte col numero di 41.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Presidente. La Commissione propone pure che del secondo capoverso dell'articolo 44, si faccia un articolo 42.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Presidente. La Commissione propone che dell'articolo già 51 si faccia l'articolo 43.

(È approvato.)

Inoltre la Commissione propone che dell'articolo 52 si faccia l'articolo 44.

(È approvato.)

Ora converrà cambiare la numerazione dei successivi articoli. Così l'articolo 41 diventa 45;

l'articolo 42 diviene 46; l'articolo 43 diviene 47; l'articolo 44 diviene 48; l'articolo 45 diviene 49; l'articolo 46 diviene 50; l'articolo 47 diviene 51; l'articolo 48 diviene 52; l'articolo 49 diviene 53; l'articolo 50 diviene 54; gli articoli 51 e 52 sono diventati 43 e 44; l'articolo 53 diviene 55 e l'articolo 54 diviene 56.

Poi la Commissione propone una correzione nell'articolo 54 ora 56. Onorevole relatore, vuole indicarla?

Berio, relatore. Nell'articolo 54, ora 56, è detto: " Con decreto reale udito il Consiglio superiore „. Siccome tutte le volte in cui si è parlato del Consiglio superiore si è aggiunto: " della pubblica istruzione „ così la Commissione propone di aggiungere anche in quest'articolo 54, che diviene 56, le parole: " della pubblica istruzione. „

Presidente. Dunque la Commissione propone che a quest'articolo 54, divenuto 56 per la nuova numerazione, là dove era detto " Consiglio superiore „ si aggiunga: " Consiglio superiore della pubblica istruzione. „

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Berio, relatore. C'è ancora una tabella modificata. Nella tabella *D* era stata omissa una linea. Della Facoltà di legge, per la quale si stabilisce la tassa d'immatricolazione in lire 300, fanno parte le scuole dei notai e dei procuratori, le quali hanno il loro corrispettivo di tassa per l'esame di Stato; ed in questa tabella erano state omesse. Quindi la Commissione propone che si aggiunga alla Facoltà di legge, come nota a parte: " *Notai e Procuratori lire 150* „ corrispondente perfettamente alla tabella approvata per l'esame di Stato.

Presidente. Dunque la Commissione propone che alla tabella *D*, tasse d'immatricolazione, si distinguano per dir meglio, invece di aggiungano...

Berio, relatore. Perfettamente.

Presidente ... i notai e procuratori colla tassa di lire 150. Va bene così?

Berio, relatore. Perfettamente. La tassa corrisponde a quella per l'esame di Stato.

Presidente. Bisognerà mettere questa linea fra parentesi.

Berio, relatore. Sì, signore; e sopprimere le virgolette.

Bonghi. C'è una Facoltà di notai e procuratori?

Presidente. Onorevole Bonghi, no. Si è detto di mettere tra parentesi: *Notai e procuratori*. Non v'è alcuna Facoltà di notai e procuratori.

Chi approva questa distinzione è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Ora, dunque, verremo alla votazione del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego gli onorevoli deputati di non volersi affollare alle urne, e di venire di mano in mano che saranno chiamati.

Si faccia la chiama.

Mariotti, segretario, fa la chiama.

Presidente. Risultato della votazione sul disegno di legge per modificazioni alle leggi vigenti per l'istruzione superiore.

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	143
Voti contrari	135

(La Camera approva — *Vivi commenti.*)

Discussione del bilancio di previsione per 1884-85 del Ministero del tesoro.

Presidente. Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro posti e di far silenzio.

L'ordine del giorno reca: Discussione del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1884-1885.

Si dà lettura del disegno di legge.

Ungaro, segretario, legge. (V. Stampato n° 137-A.)

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli.

Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti perpetui.* — Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria), lire 425,030,416.87.

Merzario. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.

Merzario. L'onorevole Grimaldi nella sua breve ma lucidissima relazione scrive fra le altre cose quanto segue:

" A proposito del capitolo 1°, alcuni commissari osservarono, che nulla di più vi era iscritto per le liquidazioni a favore del Fondo per il culto per le prese di possesso dei beni ecclesiastici da parte del Demanio, a norma delle leggi

di soppressione. È vecchio e antico il lamento che la prima amministrazione venga posta in condizione di non adempiere agli obblighi che le sono dalle leggi medesime imposti; e che il Demanio ritardi la liquidazione ed iscrizione di rendite a beneficio del Fondo per il culto. Riserbandolo di trattare con maggior diffusione questo argomento nell'esame del bilancio proprio di quest'ultimo, la Giunta si limita a far voti che vengano una buona volta definite tutte le pendenze tra il Fondo per il culto e il Demanio. »

Io mi associo ben volentieri alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore Grimaldi, e dalla Giunta generale del bilancio. Soltanto vorrei sapere se anche l'onorevole ministro accetta, che la discussione su questo argomento sia differita al momento in cui verrà discusso il bilancio del Fondo del culto; perchè in tal caso io non avrei oggi ad estendermi in molte parole.

Ora mi limito ad accennare a poche cose, cioè ad esporre quasi nulla più che il titolo delle questioni più importanti, che sarebbero riservate a una discussione avvenire; affinchè quei colleghi, i quali per avventura non fossero bene addentro in queste cose, possano sapere fin d'ora di che vorrei che si trattasse.

Ma prima devo toccare un altro fatto.

Nei passati giorni venne distribuito un volume contenente la relazione della Commissione centrale di sindacato dell'amministrazione dell'Asse ecclesiastico per l'anno 1882, Commissione della quale è presidente lo stesso onorevole signor ministro delle finanze e del tesoro.

In quella relazione si dice, ciò ch'è vero, che nel passato anno l'amministrazione del Demanio passò al Tesoro per conto dell'amministrazione del Fondo per il culto una rendita di lire 3,519,826 39, come vedesi nell'allegato n° 8 a pagina 83. Ora essendo questa rendita stata pagata al Fondo del culto, la stessa relazione nota a pagina 20, che essa fu pagata in una somma maggiore a quella che era stata liquidata, di modo che il Tesoro rimase creditore verso il Fondo per il culto alla fine del 1882 di lire 115,339 61.

Avrebbe adunque il Tesoro, secondo la relazione, con atto generoso sorsato molto più di quanto, al punto al quale erano arrivate le liquidazioni, potesse richiedere il Fondo per il culto.

Fatto questo cenno, che parmi necessario, perchè la lettura della relazione della Giunta di sindacato potrebbe sull'animo di taluno fare una qualche impressione, devo, come ho detto sul prin-

cipio enumerare le questioni più gravi vertent fra le due amministrazioni: così avranno un giusto commento anche le considerazioni della Giunta di sindacato.

Prima cosa da osservarsi è che secondo i calcoli che sono stati messi avanti altra volta dal Demanio, e che io devo ritenere esatti, la rendita che poteva esser dovuta per gli enti soppressi dalle leggi del 1866, 1867 e 1873 era indicata in lire 4,070,350.80, e la rendita certa dovuta per il passaggio dei beni immobili della Cassa ecclesiastica era di lire 8,563,664; cosicchè erano da iscriversi lire 12,634,014.80. Invece di questa iscrizione, ossia della consegna di questa rendita in dodici milioni, seicento e tante mila lire, come ho detto, e alla quale si riferisce l'allegato annesso alla relazione della Commissione centrale, fu data una rendita soltanto di lire 11,439,114; sicchè il Tesoro dovrebbe ancora iscrivere a favore del Fondo per il culto una rendita di lire 1,194,900 e centesimi 80.

Potrebbe dunque reggere, sotto un punto di vista, l'asserzione della relazione che sono state date 115,000 lire di rendita di più; ma è anche parimenti vero che quando fossero ultimate certe liquidazioni che si possono dire già fatte, ma si trattengono alcun poco prima di darvi sfogo, il Fondo per il culto dovrebbe avere un'altra rendita di 1,194,900 lire.

Qui si oppone dal Demanio esistere un'antica vertenza pel pagamento non soddisfatto del 30 per cento su 2,800,000 lire di canoni e censi della cessata Cassa ecclesiastica; e ciò porterebbe nientemeno che 840,000 lire che il Fondo per il culto dovrebbe pagare al Tesoro dello Stato.

Ebbene, quando seguisse anche questo pagamento, rimarrebbe sempre creditore il Fondo per il culto di una rendita di 354,980 lire.

Io non voglio dare come sicure queste cifre; saranno o non saranno esatte: intanto si vede quali grosse vertenze pendano fra le due amministrazioni.

Ne accennerò poche altre, che sono anch'esse gravi. Vi è una rendita di 309,924 82 ed arretrati indebitamente trattenuta dal Tesoro a titolo di spese di amministrazione sui certificati della rendita già iscritta alla Cassa ecclesiastica.

Qui ci sono ragioni pro e contro, e intorno alla questione venne sentito il Consiglio di Stato, che emise il suo parere. Io non voglio esprimere nessuna mia opinione sul merito; ma ognuno vede come la cosa sia importante.

Si vuole dal fondo culto un'altra rendita di lire 100,000 oltre gli arretrati, per rettificazione di

erance calcolazioni peritali nella formazione degli elenchi dei beni immobili delle Casse ecclesiastiche.

I conti devono essere già stati fatti, ma non hanno, dirò, ancora ottenuto la firma, e stanno sempre là giacenti. Potrebbe darsi adunque che altre 100,000 lire di rendita fossero da iscriversi sul Debito pubblico a favore del Fondo per il culto.

Si pretende anche dal Fondo culto una rendita di lire 63,000 e arretrati, per il servizio delle chiese ex-gesuitiche e ligurine di Sicilia, delle quali il Demanio tiene i beni.

Finalmente si mettono fuori come crediti: la liquidazione per la transazione nella questione detta del *Campo* di Messina, che è di 530,000 lire; la restituzione di prezzo di beni alienati dalle Casse ecclesiastiche in lire 200,000, e lire 6,409,304,20 pagate dalle Casse ecclesiastiche al clero di Sardegna per conto del Tesoro.

Quindi, oltre la rendita delle 354,980, quando si vogliono detrarre le 840 mila lire, vi sarebbe anche una somma di lire 7,139,304,20, che la amministrazione delle finanze dovrebbe pagare all'amministrazione del Fondo per il culto.

Io, come ho già detto, metto innanzi le questioni, perchè si sappia che vi sono, e perchè, quando verrà in discussione il bilancio del Culto, si possano discutere con cognizione di causa. E per ora mi limito a domandare all'onorevole ministro delle finanze e del tesoro, se, come la Commissione del bilancio ha dichiarato, da parte sua, di inviare ogni discussione al bilancio dei culti, sia anch'egli disposto l'onorevole Magliani differirla a quel tempo.

Di più, mi permetterei di esprimere un particolare mio desiderio all'onorevole ministro; non già di dargli un suggerimento, poichè l'onorevole ministro nella sua sapienza non ha certo bisogno de' miei consigli: il desiderio è questo. Non si potrebbe istituire una Commissione, di accordo tra i due ministri, quello delle finanze e quello di grazia e giustizia, e ottenere in tal modo, in via quasi di arbitrato, che si definissero queste vecchie e grosse pendenze, e non si vedessero più due amministrazioni l'una contro l'altra armata, delle quali non saprei quale dovrebbe, e potrebbe prevalere? È vero, che trattandosi le cose anche nell'interno degli uffici, io dovrei credere che dovesse prevalere il ministro dei culti, che è quello che ha in mano il Codice delle leggi e la giustizia, ma, d'altra parte, so che il ministro delle finanze ha in mano una spada a due tagli, e taglia a modo suo le questioni. Con queste parole intendo riferirmi alle questioni interne fra le amministrazioni

dello Stato, non certamente a quelle con enti morali, o con privati.

Ripeto che io desidererei che le due amministrazioni centrali potessero comporre la loro differenza di amore e di accordo, e non si avessero a udire di quando in quando la Commissione del bilancio, ed altre Commissioni, nell'atto di riferire alla Camera, parlare di sentenze e di liti interne fra amministrazione e amministrazione, fra Ministero e Ministero.

Espresso anche questo desiderio, senza la pretesa che l'onorevole ministro abbia a rispondermi se lo gradisca o non lo gradisca, io mi accontento per ora di sapere se l'onorevole signor ministro accetti la proroga della discussione, come l'ha accettata la Giunta del bilancio.

Magliani, ministro delle finanze, interim, del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Io sento il dovere di dare sin da ora brevi schiarimenti sulle osservazioni fatte a pagina 16 della relazione dell'onorevole Giunta generale del bilancio.

Sta in fatto che al Fondo per il culto fu assegnata tutta quella quantità di rendita sul Gran Libro del debito pubblico, che si presumeva dovesse corrispondere alle liquidazioni non solo conosciute, ma anche da compiersi. Fu assegnata la prima volta in anticipazione una rendita di 3,635,166 lire. Ma poi apparve la convenienza di un supplemento, e in seguito a lunghe discussioni parlamentari, col regio decreto 2 settembre 1880 fu fatta una seconda assegnazione di lire 830,000. Può stare benissimo quello che dice la Commissione centrale di sindacato dell'Asse ecclesiastico, che il progresso e l'ultimazione definitiva delle liquidazioni porteranno al risultato di un debito maggiore a carico del bilancio del Tesoro. Ma allo stato in cui sono oggi le cose, non si può prevedere se questo debito maggiore vi sarà realmente ed in qual somma potrà essere accertato. Di modo che sarebbe assolutamente impossibile nelle condizioni attuali di fare una proposta concreta e giustificata di un aumento di iscrizione di rendita a favore del Fondo per il culto.

Se un aumento occorrerà, ci sarà indicato dal risultato definitivo delle liquidazioni che sono ancora pendenti. Ma queste liquidazioni sono ritardate: ecco la seconda osservazione della Giunta del bilancio.

Anche intorno a ciò mi preme dare alla Camera alcuni schiarimenti di fatto. Le liquidazioni, o signori, delle quali si tratta, si dividono in tre

categoria: liquidazioni di patrimoni passati al Demanio per effetto delle leggi del 1866 e 1867: liquidazioni di beni immobili delle antiche case ecclesiastiche resi disponibili; finalmente vi è la liquidazione del credito del Tesoro dello Stato che è del 30 per cento, che deve prelevarsi sulla rendita dei beni disammortizzati.

Ora quanto alle liquidazioni della prima specie, quelle cioè che riguardano i beni per i patrimoni delle sopresse corporazioni religiose e per gli enti ecclesiastici convertiti, ascendevano a 20,418; ebbene come risulta dalla stessa relazione della Commissione centrale di sindacato, a tutt'oggi ne sono stati compiute 18756; dimodochè la Camera vede che non vi è un grande arretrato e che siamo già vicini a raggiungere la meta.

Le liquidazioni poi della seconda specie, cioè quelle dei beni immobili resi disponibili erano previste nel numero 1908, e di queste ne sono state compiute a quest'ora 1440. Rimangono le liquidazioni a favore del Tesoro dello Stato, quelle cioè del 30 per cento. Orbene, se v'è un arretrato nel fare queste liquidazioni, è pur forza il dirlo, dipende non solo dall'amministrazione finanziaria, ma da quella del Fondo pel culto che è il debitore ed a cui incombe di raccogliere gli elementi e le notizie statistiche necessarie affinchè si possa compiere il lavoro che occorre per accertare qual'è la somma del debito.

L'amministrazione finanziaria che è attrice in questa specie di liquidazione, perchè rappresenta una ragione di credito, non mancherà di eccitare vivamente il Fondo pel culto affinchè fornisca gli elementi necessari, ed io spero che finalmente verremo a capo anche di questa liquidazione che è forse la più intralciata e la più contrastata.

Quindi da una parte il Tesoro ha iscritto in anticipazione a favore del Fondo pel culto tutta quella somma di rendita che si presumeva potesse corrispondere al debito non solo liquidato, ma da liquidarsi, dall'altra parte nulla si è omesso finora per affrettare le liquidazioni.

Dati questi schiarimenti, ai quali mi richiamava l'avvertenza della Commissione generale del bilancio, aggiungerò una parola sola in risposta all'onorevole Merzario, il quale non solo si è doluto del ritardo di queste iscrizioni di rendita, ma ha enumerato ancora una lunga serie di controversie pendenti tra il Demanio e il Fondo pel culto.

Ha parlato di altri debiti della amministrazione demaniale, del 5 per cento per le spese di amministrazione; ha parlato del contributo pel componimento della causa del *Campo* di Messina; fi-

nalmente, di un credito di 6 milioni per sussidi pagati al clero in Sardegna.

Ma l'onorevole Merzario non ha contrapposto a queste domande del Fondo pel culto più o meno fondate, più o meno liquide, le domande che a sua volta fa il demanio, le quali sono non meno importanti, non meno gravi e in per una somma assai più rilevante. In una sola cosa io convengo con l'onorevole Merzario, in questo, cioè: che sia ormai divenuta urgente una sistemazione definitiva in queste controversie di dare e avere tra due amministrazioni che, se non sono erariali, sono certamente governative e appartenenti allo Stato. Più volte, non solo io, ma i miei predecessori, hanno tentato una composizione amichevole, nominando delle Commissioni e sottoponendole varie questioni anche allo apprezzato giudizio del Consiglio di Stato; ma, sventuratamente, il Fondo pel culto non ha mai accettato gli avvisi e le decisioni contrarie a lui. Vi fu, per esempio, una Commissione molto importante, presieduta da uno dei membri più autorevoli del Consiglio di Stato, fu una Commissione della quale io stesso ebbi l'onore di far parte; ebbene, quella Commissione diede ragione e torto ora al Demanio e ora al Fondo pel culto, ma non potè raggiungersi una conclusione definitiva, perchè il Fondo pel culto resisteva, e risorgevano quindi le questioni.

Ad ogni modo, io dichiaro all'onorevole Merzario e alla Camera che a me tarda di veder cessare queste controversie rinascenti ogni giorno e che si portano anche nelle Aule parlamentari; a me tarda di veder composti questi dissidi tra due amministrazioni governative; e per parte del Ministero delle finanze si porterà in questo componimento tutto quel maggiore spirito di equità di cui ha dato esempio in passato e che è poi necessario in questioni le quali, oltre ad essere dubbie pel diritto, sono anche incerte per la quantità, ed assai difficili a definirsi.

Io spero che l'onorevole Merzario non vorrà richiedere da me ulteriori e più precisi schiarimenti su questa questione, la quale, come ho detto, può riservarsi alla discussione nell'amministrazione del Fondo per il culto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grimaldi, relatore. Come ha ricordato l'onorevole Merzario, nella relazione da me fatta in nome della Giunta del bilancio, a proposito del capitolo 1^o, ho fatto formale riserva di trattare quest'argomento con maggiore diffusione nella sede propria, che è quella dell'esame del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto. Però non potei

io, come relatore, e non potè la Giunta, dispensarmi dal debito di accennare la questione.

L'onorevole Merzario chiede che essa venga rimandata impregiudicata a quando seguirà la discussione del bilancio dell'*amministrazione del Fondo per il culto*; e la Giunta, per mio mezzo, pienamente consente a questo differimento, senza il benchè minimo pregiudizio relativamente allo esame di tutti gli elementi opportuni a risolvere la questione stessa.

Se così non avessi fatto nella relazione, dovrei farlo ora, perchè le osservazioni dell'onorevole Merzario, e gli apprezzamenti dell'onorevole ministro, rendono sempre più necessario uno studio per parte della Giunta, in ordine a tutte le intricate pendenze tra il *Demanio* e il *Fondo per il culto*.

Di tutti gli elementi accennati ora, e di tutti gli altri ritenuti necessari, la Giunta terrà conto nell'esame del bilancio dell'*amministrazione del Fondo per il culto*. Cosicchè, nello stato attuale delle cose, proponente, ministro e Giunta, consentono in queste due cose; primo, nel lasciare, cioè, impregiudicata la questione; secondo, nel desiderio comune di veder finite una buona volta le liquidazioni e le pendenze tra le due amministrazioni. Esse sono diminuite di molto, anche per opera dell'onorevole ministro Magliani.

Egli non deve fare altro, che continuare in questo sentiero, perchè le questioni vengano assolutamente e radicalmente eliminate. Ed è ciò necessario, perchè bisogna che la Camera ricordi, che l'amministrazione del Fondo per il culto, è un'amministrazione, sì, come tutte le altre dello Stato; ma ad essa hanno interesse i Comuni, i quali hanno diritto per una parte al patrimonio di quell'amministrazione, nel tempo avvenire; cosicchè si tratta, non solo dell'interesse supremo dello Stato, ma anche dell'interesse dei Comuni i quali meritano certamente molta considerazione.

È desiderio vivissimo il nostro, che queste questioni finiscano, e mi auguro che finiscano, anche prima che venga alla Camera il bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto.

Merzario. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

Merzario. Io non posso che rendere vive grazie all'onorevole ministro delle finanze e all'amico relatore del bilancio del Tesoro.

Veramente io non ho posta nessuna questione, non ho detto che la ragione o il torto stia da una parte piuttostochè dall'altra; ho accennato

soltanto ai punti principali delle divergenze fra le due amministrazioni.

Ora, queste divergenze non datano soltanto da un anno o da due, ma da parecchi anni si trascinano innanzi e mi ricordo che quando io fui relatore della Commissione di vigilanza, lessi e rilessi con molto piacere le relazioni di chi mi era stato predecessore nell'ufficio di relatore di quell'alta Commissione, che era l'onorevole Magliani; E trovai già allora qualche parola nelle sue relazioni anche di lamento perchè queste questioni erano gravi e si protraevano di troppo.

Ora, onorevole signor ministro, sono passati parecchi anni purtroppo; si potesse tornare indietro di tutti questi anni! ma le cose si trovano quasi quasi al medesimo punto. Ecco perchè io domando se sia esemplare, anche in faccia alle altre amministrazioni, che si vedano due amministrazioni dello Stato che contendono fra di loro già da molti e molti anni senzachè mai si venga ad una risoluzione.

I comuni, ai quali alludeva testè l'onorevole Grimaldi, di solito nutrono grandi speranze, come nutrono speranza tutti quelli che sperano di avere. Non è cosa rara che il nipote, quasi a pari età dello zio, spera che se muore lo zio ricco, potrà fare una grande eredità. Così anche i comuni che sperano poter ottenere delle discrete somme dal Fondo culto, ci fanno sopra un po' d'assegnamento, ed il sapere che questo Fondo avrà otto o dieci milioni di più, od otto o dieci milioni di meno, in loro può far nascere una maggiore speranza od un maggiore timore. Quindi io mi limitava soltanto ad accennare l'importanza e la vetustà delle questioni, ed a pregare l'onorevole ministro che si occupa con tanta sagacia, con tanta imparzialità delle cose delle finanze, di cercare anche lui di risolvere al più presto queste questioni nel modo il più equo ed il più conciliativo, onde da una parte il Fondo del culto non abbia da prendere ciò che non gli spetta, e dall'altra parte tante vecchie storie siano finite una buona volta.

Io ringrazio di nuovo l'onorevole ministro, il quale acconsente che, se sarà necessario, si possa discutere l'argomento quando verrà alla Camera il bilancio del Fondo per il culto, e spero che anche prima egli prenderà una giusta risoluzione d'accordo con il suo collega il ministro della giustizia e dei culti, a fine di prevenire e togliere qualsiasi altra discussione in proposito entro quest'Aula, come ho dichiarato essere mio vivo desiderio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io confermo ciò che ho detto poc'anzi; io sono il primo a desiderare che queste questioni siano composte in modo equo e ragionevole, ma io pregherei l'onorevole Merzario di augurare che anche i rappresentanti dell'amministrazione del Fondo per il culto adoperino quello spirito di equità che ha sempre messo l'amministrazione delle finanze in queste cause. Io spero che d'accordo col mio collega guardasigilli potremo stabilire qualche provvedimento il quale valga a troncare radicalmente la sorgente di queste questioni.

Presidente. Non essendovi proposte pongo a partito lo stanziamento del capitolo primo.

(È approvato.)

Presentazione di un disegno di legge riguardante la giurisdizione consolare in Tunisia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Mancini, ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare alla Camera, d'accordo col mio collega di grazia o giustizia, un disegno di legge contenente i provvedimenti sulla giurisdizione consolare italiana in Tunisia; e contemporaneamente mi onoro di deporre sul banco della Presidenza una raccolta di documenti e corrispondenze diplomatiche riguardanti questo stesso argomento, sciogliendo così una promessa da me anteriormente fatta alla Camera.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione del disegno di legge da lui accennato, unitamente ai documenti diplomatici riguardanti la sospensione della giurisdizione consolare in Tunisia; questo disegno di legge e questi documenti verranno stampati e distribuiti ai signori deputati.

Presentazione del disegno di legge per vendita e permuta di beni demaniali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per l'approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge per approvazioni di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

Seguito della discussione del bilancio di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1884-85.

Presidente. Torniamo al bilancio.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria), lire 6,324,431 44.

(È approvato, e si approvano anche senza discussione i seguenti capitoli fino al 16 inclusivamente.)

Capitolo 3. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie), lire 1,279,142 23.

Capitolo 5. Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie), lire 1,143,000.

Capitolo 6. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti creditori legali nelle provincie napoletane (Spese fisse), lire 111,000.

Debiti redimibili. — Capitolo 7. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 21,481,605 33.

Capitolo 8. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 14,228,555 88.

Capitolo 9. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del Tesoro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 857,873 05.

Capitolo 10. Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano, lire 378,250.

Capitolo 11. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato col l'articolo 1, dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n° 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 28,710,935 50.

Debiti variabili. — Capitolo 12. Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse), lire 415,521 21.

Capitolo 13. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie), lire 410,000.

Capitolo 14. Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria), lire 8,700,000.

Capitolo 15. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 820,000.

Capitolo 16. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbligatoria), lire 550,000.

Capitolo 17. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria), proposto dal Ministero in lire 34,455,798 79, e portato dalla Commissione a lire 35,455,798 79.

Domando all'onorevole ministro se accetta la cifra proposta dalla Commissione che aumenta quella proposta dal Ministero.

Magliani, ministro delle finanze. Accetto la cifra proposta dalla Commissione, concordata col Ministero.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito lo stanziamento proposto dalla Commissione in lire 35,455,798 79.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti capitoli fino al 31 inclusivamente.)

Capitolo 18. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1884-85 spettanti alle Società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio (Spesa obbligatoria), lire 850,000.

Capitolo 19. Indennità per una sol volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n° 1731, ed altri assegni congeneri (Spesa obbligatoria), 1,080,000 lire.

Annualità fisse. — Capitolo 20. Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie), lire 3,436,156 69.

Capitolo 21. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni, lire 18,000,000.

Dotazioni. — Capitolo 22. Dotazione della Casa reale, lire 15,350,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 23. Spese pel Senato del regno, lire 500,000.

Capitolo 24. Spese per la Camera dei deputati, lire 850,000.

Capitolo 25. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria), lire 717,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero. — Capitolo 26. Personale (Spese fisse), 2,840,242 lire e centesimi 07.

Capitolo 27. Spese d'ufficio, lire 121,100.

Capitolo 28. Manutenzione del palazzo delle finanze, lire 52,000.

Capitolo 29. Spesa di servizio del palazzo delle finanze, lire 52,000.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 30. Personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse), lire 4,720.

Capitolo 31. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 15,000.

Corte dei conti. — Capitolo 32. Personale (Spese fisse), lire 1.721,776.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

Morana. Nella tornata del 22 giugno dell'anno testè decorso, io ebbi l'onore di presentare alla Camera una proposta tendente a equiparare lo stipendio dei ragionieri della Corte dei conti a quello degl'ispettori generali.

La mia proposta partiva da un sentimento di giustizia, poichè ebbi la fortuna di dimostrare allora che i ragionieri della Corte dei conti erano, per una interpretazione parlamentare data alla legge che regola i servizi della Corte medesima e per lunga consuetudine, assimilati agl'ispettori generali.

Difatti l'onorevole ministro, dopo di avere annunziato alla Camera che anche la Presidenza della Corte dei conti appoggiava la petizione dei ragionieri, e che egli apprezzava per esperienza l'importanza e l'utilità dell'opera di quegli egregi funzionari, conveniva con me che non c'era dubbio alcuno che i ragionieri dovevano ritenersi parificati agl'ispettori generali. Però egli confessava che, se non fossimo stati in sede di bilancio definitivo, e se per avventura fosse stato possibile di fare economie da contrapporre agli aumenti di stipendio dei ragionieri della Corte dei conti, non avrebbe avuto difficoltà di annuire interamente alla mia proposta.

Soggiungeva però che in mancanza di queste economie, che non eransi potute indicare dalla Corte medesima, egli era costretto a rimandare la cosa al bilancio di prima provvisione dell'anno corrente, cioè a dire dell'anno 1884-85.

Io mi acconciai alle promesse dell'onorevole ministro, e a quelle fattemi dalla Commissione generale del bilancio per bocca del relatore, e ne presi atto.

Ora ci è venuto innanzi il bilancio del 1884-85, ma non vi si trova lo stanziamento che avrebbe dovuto farsi per equiparare gli stipendi dei ragionieri della Corte dei conti a quelli degli ispettori generali.

Per questi motivi io mi sono permesso di presentare alla Presidenza una proposta per aumentare il Capitolo 32 di 20,000 lire, affinchè gli

stipendi dei ragionieri della Corte dei conti siano eguagliati a quelli degli ispettori generali.

Ed perchè anche questa volta non mi si opponga, che non si possono portare aumenti di stipendi senza chesi verifichino corrispondenti economie, mi sono permesso altresì di presentare all'apprezzamento del Governo, della Commissione e della Camera, due proposte di riduzione e di economie, mercè la soppressione dei capitoli 107 e 110 di questo bilancio; e, occorrendo, potrò dimostrare che queste economie possono essere fatte.

Dappoichè non ci è ora il fine di non ricevere, che mi fu opposto lo scorso giugno, io voglio sperare che l'onorevole ministro, la Commissione e la Camera, che si informano sempre ai principii di perfetta equità e giustizia, vorranno riconoscere che non ci può essere eguaglianza, se non vi è parità di diritti e di utili; e che dal momento che tutti convengono che i ragionieri della Corte dei conti sono equiparati agli ispettori generali dei Ministeri, è giuoco forza convenire che questa equiparazione deve estendersi anche allo stipendio.

Ripeto ancora che credo che questa volta non mi si possa opporre il fine di non ricevere per mancanza di economia, giacchè un'economia di 95 mila lire io contrappongo ad un aumento di stanziamento di 20 mila lire. Voglio quindi sperare che ministro, Commissione e Camera vorranno concordemente approvare la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Magliani, ministro delle finanze. Il Ministero non ha proposto la variazione desiderata dall'onorevole Morana perchè la Corte dei conti non ha potuto ancora concretare proposte definitive relativamente ai suoi organici. Per questa ragione medesima io non potrei ora accettare la proposta, che viene fatta dall'onorevole Morana, nonostante che l'aumento che ne conseguirebbe sia compensato da un'economia sopra altri capitoli del bilancio.

Però, poichè riconosco, come ebbi a riconoscere in altra occasione, la giustizia della domanda dei ragionieri della Corte dei conti, dichiaro che sarà cura del Ministero di proporre nel futuro bilancio il fondo necessario per l'equiparazione dei loro stipendi a quelli degli ispettori generali delle amministrazioni centrali, procurando una corrispondente economia sulle spese dei vari servizi attinenti alla contabilità generale dello Stato.

Ed aggiungo essere mio avviso che si debbano mantenere le due classi di ragionieri della Corte dei conti come sono oggi istituite, assegnando

alla prima lo stipendio di 8000 lire, ed alla seconda quello di 6000 lire. Intorno alla qual cosa è però ragionevole che io senta pure la Corte dei conti, alla quale appartengono questi distinti funzionari.

Io spero che l'onorevole Morana non vorrà insistere in questo momento perchè la Commissione del bilancio e la Camera deliberino sulla sua proposta fatta così improvvisamente alla Camera, e vorrà tenersi pago delle dichiarazioni che ho fatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

Mazza. Già un'altra volta fu fatta questa proposta dall'onorevole mio amico Morana, ed io mi affrettai a soggiungere che in una posizione analoga a quella dei ragionieri della Corte dei conti si trovano i referendarii al Consiglio di Stato. I referendarii al Consiglio di Stato esercitano proprio le funzioni di consiglieri negli affari che essi riferiscono, e certamente non si trovano in una condizione, in un grado menomamente inferiore a quello dei ragionieri presso la Corte dei conti. In quella occasione, nel rispondere all'onorevole Morana, così il ministro delle finanze come l'onorevole relatore della Commissione del bilancio, convennero meco intorno alla parità di questi due uffici, e quindi dell'uguale trattamento ad essi dovuto. Evidentemente la giustizia distributiva sparirebbe se qualche cosa fosse fatta per i ragionieri della Corte dei conti nel senso di aumentare il loro stipendio a seconda delle rispettive classi, e non fosse parimente fatta a favore dei referendarii al Consiglio di Stato, secondo le due classi nelle quali anch'essi sono distinti.

Io spero, dopo queste brevi parole, che gli onorevoli miei amici, il ministro delle finanze ed il relatore della Commissione vorranno, rispondermi oggi nella stessa maniera che mi risposero nell'ultima Sessione, cioè, che quello che sarà disposto a favore dei ragionieri della Corte dei conti, sarà parimenti fatto a favore dei referendarii al Consiglio di Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io reputo giusto il pensiero dell'onorevole Mazza e giusta anche la sua raccomandazione, ma io credo che essa potrà essere svolta quando si discuterà il bilancio del Ministero dell'interno; molto più che innanzi al Senato del regno pende un disegno di legge per il riordinamento del Consiglio di Stato col quale si provvede anche alla sorte della bene-

merita classe dei referendari nel Consiglio di Stato.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Grimaldi, relatore. Relatore dello stesso bilancio del 1883, sopra identiche proposte fatte dagli onorevoli colleghi Morana e Mazza, io ebbi a dichiarare in nome della Commissione generale del bilancio, che pareva ragionevole la proposta di aumento, sia per l'una, che per l'altra classe di questi benemeriti funzionari.

Oggi dunque, sollevatasi la stessa questione, io non posso che ripetere integralmente, in nome della Giunta del bilancio, le stesse dichiarazioni. Esse per ora non si traducono in proposte concrete, perchè il ministro ha or ora dichiarato di riservarsi di mandarle alla Commissione del bilancio; la quale, riconoscendo la ragionevolezza delle domande sia per l'una, che per l'altra classe di funzionari, attende le proposte stesse dal Governo, per presentare concreta relazione alla Camera su di esse.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

Morana. Io per dire il vero sono disposto a venire a qualche temperamento per non pregiudicare la domanda che ho fatta e per cercare di condurla per quanto è possibile a buon fine. Quindi per parte mia mi associo con animo lieto anche questa volta alla proposta Mazza; ma non esito a pregarlo di persuadersi che, per fare cosa pratica, bisogna che, oggi, si tratti soltanto dei ragionieri della Corte dei conti, salvo a proporre la questione dei referendari quando si tratterà del bilancio dell'interno. Quanto alla mia proposta, poichè l'onorevole ministro ha riconosciuto il diritto, sebbene ne rimandi a momento più opportuno la soddisfazione, io non mi perito punto di accogliere le sue dichiarazioni e di ritirare la proposta di aumento, da me fatta. Ma, affinchè di questo resti affermazione solenne, in previsione di ogni vicenda futura, io mi permetto di sostituire il seguente ordine del giorno:

“La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro del tesoro, confida che nel bilancio del 1885-86 saranno stanziati i fondi per parificare lo stipendio dei ragionieri della Corte dei conti, ripartiti in due classi, a quello degli ispettori generali dei Ministeri e passa alla discussione dei capitoli successivi. ”

Mazza. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Mazza. Io mi unisco di buon grado all'ordine del giorno dell'onorevole Morana; ma vorrei che si aggiungessero le parole: “ e dei referendari al Consiglio di Stato ”. Secondo le dichiarazioni del ministro, sarà provvisto tanto per gli uni quanto per gli altri; è giusto, per conseguenza, che nello stesso ordine del giorno siano comprese entrambe queste categorie di funzionari.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. In quanto all'aggiunta proposta dall'onorevole Mazza, osservo che presentemente si discute il bilancio del Ministero del tesoro; quindi non potrebbe votarsi, mi pare, un ordine del giorno che si riferisse ad altro bilancio; il quale, in questo caso, sarebbe quello dell'interno; molto più che non è presente il ministro dell'interno, che dovrebbe insieme con me accettarlo. Onde è, che per evitare qualunque dubbio, e non potendo includersi in questo ordine del giorno anche i referendari del Consiglio di Stato, come vorrebbe l'onorevole Mazza, questi potrebbe adoperare termini più generali limitandosi a dire che la Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grimaldi, relatore. Credo che l'onorevole Morana possa emendare il suo ordine del giorno nel senso di *prendere atto delle dichiarazioni del ministro*, che mi paiono abbastanza esplicito, per assicurarlo che non avrà bisogno una terza volta, di rinnovare la proposta, della quale discutiamo. Del resto siamo intesi nel concetto; per cui qualunque formola che lo spieghi non può incontrare difficoltà per parte della Giunta.

Presidente. L'onorevole Morana ha facoltà di parlare.

Morana. È la seconda volta che il nostro collega, l'onorevole Mazza, al quale riconosco grande tenacità di proposito e zelo che l'onora, presenta una proposta la quale deve essere presentata in altra sede.

Mazza. Chiedo di parlare.

Morana. Io dico francamente che le cose debbono essere richieste a tempo ed a luogo.

Come io sono disposto oggi a chiedere il temperamento per i ragionieri della Corte dei conti, fedele alle dichiarazioni che ho fatte o nel giugno 1883 ed anche testè, io non avrò difficoltà di ripresentare analogo ordine del giorno quando si di-

scuterà il bilancio dell'interno. Ma l'onorevole Mazza deve convenire con me, che noi non possiamo, e non dobbiamo, in occasione d'un bilancio, domandare cose attinenti ad un altro bilancio. Se l'onorevole Mazza desidera che io unisca l'opera mia, e la mia voce alla sua, quando si discuterà il bilancio dell'interno, io fin d'ora gliene faccio solenne promessa; ma receda per ora dalla sua domanda.

Io potrei limitarmi a prendere atto delle dichiarazioni del ministro, ma siccome desidero di precisare la questione e che si sappia quello che la Camera vota, così, riserbandomi di riproporre un ordine del giorno nello stesso senso per i referendari del Consiglio di Stato, quando si discuterà il bilancio dell'interno, io mantengo tal quale il mio ordine del giorno, e prego la Camera di volerlo accettare, compiendo così un atto di giustizia e di equità.

Presidente. Leggo l'ordine del giorno mandati dall'onorevole Morana:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro del tesoro, confida che nel bilancio 1885 1886 saranno stanziati i fondi per pareggiare lo stipendio dei ragionieri della Corte dei conti, ripartiti in due classi, a quello degli ispettori generali dei Ministeri, e, passa alla discussione dei capitoli successivi. »

Onorevole ministro, la prego di dichiarare se accetti quest'ordine del giorno.

Magliani, ministro delle finanze. Ho dichiarato di accettarlo poich'esso è conforme alle dichiarazioni da me fatte.

Presidente. Pongo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Morana accettato dal ministro e dalla Commissione.

(È approvato.)

Pongo ora a partito il capitolo 32 nella somma che ho già enunciata.

(È approvato.)

Capitolo 33. Spese d'ufficio, lire 90,000.

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

Avvocature erariali. — Capitolo 34. Personale. (Spese fisse), lire 890,380.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

Mantellini. A questo capitolo è allegato un nuovo ruolo organico, sul quale mi permetto qualche osservazione. Mi pare, per esempio che sia neces-

sario lo stipendio di lire 4000, che si assegnerrebbe all'archivista capo; si potrebbe, scemando di qualche cosa, portarlo a 3500. Così pure gli altri portati a 3500, si potrebbero ridurre a lire 3200; quelli di seconda classe da 3200 sarebbero portati a 2900. Così si farebbe un risparmio sufficiente per poter aumentare almeno di due gli applicati a 1500 lire. Mi pare che il ministro e la Commissione potrebbero acconsentire a queste modificazioni che, mentre non porterebbero alcun aumento di spesa, distribuirebbero meglio il ruolo per gli stipendi che hanno i titolari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io non ho difficoltà di accettare le variazioni proposte dall'onorevole Mantellini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grimaldi, relatore. Anch'io acconsento pienamente nella proposta fatta dal collega Mantellini. Ho da osservare solamente che, secondo la giurisprudenza della Camera ed i diversi ordini del giorno votati, la Camera stessa non approva gli organici; ne approva solo la spesa.

Però negli allegati a ciascun bilancio vi è l'organico per ogni amministrazione, o per dir meglio, per ciascuna parte di amministrazione; per cui è venuta la consuetudine giustissima e costituzionalissima, che, cioè, il ministro non possa far variazione sugli organici, se non in sede dei bilanci di previsione; e che la Camera ne sia intesa.

È bene dunque, che essa, approvando la proposta del collega Mantellini, sappia che nell'allegato a pagina 79 della mia relazione, sono fatte le seguenti variazioni:

1° L'archivista capo da lire 4000 passa a lire 3500;

2° Protocolлисти, archivisti di prima classe da lire 3500, discendono a lire 3200;

3° I protocolлисти di seconda classe da lire 3200 discendono a 2900.

Così vengono risparmiate in tutto lire 2900.

In luogo loro vengono ad essere nominati due altri applicati di terza classe a lire 1500 ciascuno, locchè porta un aumento di lire 3000.

È quindi necessario stanziare un dippiù di lire 100 in questo capitolo, per cui la cifra invece di lire 890,380 deve essere portata a lire 890,480.

Presidente. Pongo a partito questo capitolo col-

l'aumento di lire 100 nella somma complessiva di lire 890,480

(È approvato e sono approvati senza discussione i seguenti capitoli sino al 45 inclusivamente:)

Capitolo 35. Spese d'ufficio (Spese fisse), lire 37,800.

Capitolo 36. Fitti di locali non demaniali (Spese fisse), lire 21,000.

Capitolo 37. Personale per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse), lire 567,816. 55.

Capitolo 38. Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali e compensi ai gerenti provvisori (Spese fisse), lire 504,500.

Capitolo 39. Trasporto fondi e spese per i servizi del Tesoro, lire 335,500.

Capitolo 40. Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse, lire 18,450.

Capitolo 41. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria), lire 30,000.

Capitolo 42. Assegno fisso per il servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma), lire 56,500.

Regie zecche e monetazione. — Capitolo 43. Personale (Spese fisse), lire 99,355.

Capitolo 44. Spese d'ufficio (Spese fisse), lire 8,000.

Capitolo 45. Spese d'esercizio delle zecche (Spese fisse ed obbligatorie), lire 115,225.

Servizi diversi. — Capitolo 46. Spese di commissione ed altre occorrenti per il pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico (Spesa obbligatoria).

Il Ministero propone lire 672,000, la Commissione lire 668,250.

Chiedo all'onorevole ministro se accetti lo stanziamento della Commissione.

Magliani, ministro delle finanze. Lo accetto.

Presidente. Pongo a partito il capitolo 46 con lo stanziamento proposto dalla Commissione in lire 668,250.

(È approvato, e sono approvati senza discussione i seguenti capitoli fino al 103 inclusivamente:)

Capitolo 47. Allestimento dei titoli del Debito pubblico, lire 66,000.

Capitolo 48. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 60,000.

Capitolo 49. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, lire 55,000.

Capitolo 50. Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'amministrazione del Tesoro (esclusi quelli di valori metallici), lire 5,000

Capitolo 51. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) lire 30,000.

Capitolo 52. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato, lire 20,000.

Capitolo 53. Spese per il servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi 15,000 lire.

Capitolo 54. Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine), lire 36,000.

Capitolo 55. Casuali lire 135,000.

Spese per servizi speciali. Officina per la fabbricazione delle carte-valori. — Capitolo 56. Personale (Spese fisse), lire 83,980.

Capitolo 57. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine), lire 481,000.

Capitolo 58. Fitto di locali (Spese fisse), 3,600 lire.

Capitolo 59. Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine), lire 520,000.

Amministrazione esterna del Demanio. — Capitolo 60. Personale (Spese fisse), lire 189,347.68.

Capitolo 61. Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse), lire 24,525.

Capitolo 62. Spese d'ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e materiale, lire 153,500.

Capitolo 63. Fitto di locali (Spese fisse), lire 4130.

Capitolo 64. Aggi di esazione ai contabili (Spesa d'ordine), lire 802,000.

Capitolo 65. Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria), lire 353,000.

Capitolo 66. Miniere dell'isola dell'Elba e fornerie di ferro in Toscana — Spese di sorveglianza ed altre relative alle miniere ed agli stabilimenti — Imposte erariali (Spese che non stanno a carico dell'affittuario), lire 54,000.

Capitolo 67. Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (Spese fisse), lire 16,000.

Capitolo 68. Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario d'Agordo (Spese fisse), lire 30,000.

Capitolo 69. Spesa di materiale, trasporti, mercedi per lo stabilimento minerario d'Agordo (Spese fisse), lire 343,149.

Capitolo 70. Contribuzioni sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa d'ordine ed obbligatoria), 4,467,500 lire.

Capitolo 71. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali, lire 1,162,500.

Capitolo 72. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine), lire 1,000,000.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour). — Capitolo 73. Personale (Spese fisse), lire 104,360.

Capitolo 74. Manutenzione, acquisto, materiale, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e spese d'ufficio, lire 351,800.

Capitolo 75. Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse), lire 10,609 35.

Capitolo 76. Spesa per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Spesa d'ordine ed obbligatoria), lire 336,500.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 77. Spese d'amministrazione, lire 350,000.

Capitolo 78. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse) 350,000 lire.

Capitolo 79. Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine), lire 720,000.

Capitolo 80. Contribuzione fondiaria. Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria), lire 1,250,000.

Capitolo 81. Spese di liti (Spesa obbligatoria), lire 274,100.

Capitolo 82. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico (Spesa d'ordine), lire 800,000.

Fondo di riserva e per le spese impreviste. — Capitolo 83. Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026), lire 3,000,000.

Capitolo 84. Fondo per le spese impreviste (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026), lire 4,000,000.

Categoria quarta. — *Partite di giro.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 85. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n° 133 (Serie 3^a), lire 13,151,437.

Capitolo 86. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso, lire 6,537.

Capitolo 87. Debiti redimibili iscritti nel gran

libro. (Interessi delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico non alienate), lire 4,224,642.50.

Capitolo 88. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 641,994.63.

Servizio delle pensioni. — Capitolo 89. Pensioni vecchie, lire 49,287,636.23.

Pensioni nuove. — Capitolo 90. Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri del tesoro e delle finanze (Spese fisse), lire 2,871,372.84.

Capitolo 91. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Spese fisse), lire 1,606,648.03.

Capitolo 92. Pensioni del Ministero degli affari esteri (Spese fisse), lire 70,986.23.

Capitolo 93. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Spese fisse), lire 519,678.73.

Capitolo 94. Pensioni del Ministero dell'interno (Spese fisse), lire 1,454,324.03.

Capitolo 95. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse), lire 583,240.34.

Capitolo 96. Pensioni del Ministero della guerra (Spese fisse), lire 6,313,986.78.

Capitolo 97. Pensioni del Ministero della marina (Spese fisse), lire 728,093.69.

Capitolo 98. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Spese fisse), lire 101,121 29.

Capitolo 99. Pensioni straordinarie, 204,008 06 lire.

Titolo II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. — *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti variabili.* — Capitolo 100. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni a' termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873 n° 1400 e della legge 8 luglio 1883, n° 1483 (Spesa obbligatoria), lire 200,000.

Capitolo 101. Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato. Asse ecclesiastico (Spese fisse), lire 145,000.

Capitolo 102. Rate arretrate dovute sopra rendite del debito pubblico di nuova creazione (Spesa obbligatoria), lire 20,000.

Capitolo 103. Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del governo austriaco per opere di fortificazioni, *per memoria.*

Capitolo 104. Interessi sul prezzo dei tabacchi grezzi e lavorati (*stock*) che alla cessazione della società anonima per la Regia cointeressata dei tabacchi passano in proprietà del Governo 2,073,000 lire.

Domando all'onorevole ministro delle finanze

se accetti che questo capitolo si iscriva per memoria come propone la Commissione.

Magliani, ministro delle finanze. Accetto che si iscriva per memoria.

Presidente. Dunque il capitolo 104 rimane per memoria e si cancella lo stanziamento.

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli.)

Spese generali d'amministrazione. Servizi diversi. — Capitolo 105. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse d'ordine), lire 423,920.

Capitolo 106. Assegni di disponibilità (Spese fisse), lire 19,190.

Capitolo 107. Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (Spese fisse), lire 30,000.

Capitolo 108. Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi (Spese fisse), lire 290,000.

Capitolo 109. Spese per acquisto di mobili, di libri, per adattamento di locali per le avventure erariali, lire 27,000.

Capitolo 110. Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate e il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 65,000.

Capitolo 111. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'articolo 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871 n. 137 (Spesa d'ordine), lire 20,000.

Capitolo 112. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia austro-ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871 n. 137. (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 113. Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del debito pubblico e per la contabilità generale, lire 54,000.

Capitolo 114. Spesa per l'esecuzione dei lavori straordinari relativi al servizio delle pensioni, lire 4,300.

Capitolo 115. Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti, lire 275,000.

Capitolo 116. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª) sull'abolizione del corso forzoso, lire 15,000.

Capitolo 117. Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879 n. 4900

(testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo 148, per memoria.

Capitolo 118. Spesa per il ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, di argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita), lire 75,000.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione esterna del Demanio. — Capitolo 119. Acquisti eventuali di stabili, lire 15,000.

Capitolo 120. Spese per l'inventario dei beni della Corona, lire 5,000.

Capitolo 121. Stima dei beni demaniali, lire 25,000.

Capitolo 122. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 n. 192. (Spesa obbligatoria), lire 150,000.

Capitolo 123. Restituzioni e rimborsi straordinari. (Spesa d'ordine), lire 750,000.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 124. Spese inerenti alla vendita dei beni-Asse ecclesiastico, lire 75,000.

Capitolo 125. Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni-Asse ecclesiastico. (Spesa obbligatoria), lire 100,000.

Capitolo 126. Spese per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, lire 6,000.

Capitolo 127. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni. (Spesa obbligatoria), lire 650,000.

Categoria seconda. — Movimento di capitali. — Estinzione di debiti. — Capitolo 128. Spesa

derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876 numero 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento, lire 4,449,275 62.

Capitolo 129. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento, lire 16,022,770,08.

Capitolo 130. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento, lire 2,042,910.

Capitolo 131. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del tesoro - Ammortamento, lire 1,245,625 19.

Capitolo 132. Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano, lire 2,000,000.

Capitolo 133. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese n. 5794) - Ammortamento, lire 2,850,000.

Capitolo 134. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (spesa obbligatoria) lire 500,000.

Capitolo 135. Annualità che si estinguono ad epoca determinata (spese fisse), lire 79,467 28.

Capitolo 136. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine), lire 200,000.

Capitolo 137. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire 400,000.

Capitolo 138. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguite negli uffici dei contabili demaniali (Spesa d'ordine), lire 1,600,000.

Accensione di crediti. — Capitolo 139. Anticipazione al commissario regio per la disciolta giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, regio decreto 3 agosto 1873, n. 1523 (Spesa obbligatoria), per memoria.

Riassunto: Totale del titolo primo, spesa ordinaria, lire 701,636,520.02.

(È approvato.)

Totale del titolo secondo, spesa straordinaria, lire 34,829,458.17.

(È approvato.)

Insieme della spesa ordinaria e straordinaria, lire 736,465,978.19.

(È approvato.)

Presidente. Ora passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Intanto avverto la Camera che questo bilancio sarà votato a scrutinio segreto domani in principio di seduta; e prego gli onorevoli deputati di venire alle due precise, perchè questi bilanci di mano in mano che sono approvati debbono essere trasmessi all'altro ramo del Parlamento.

Do lettura dell'articolo primo del disegno di legge.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. ”

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, lo metto a partito.

(È approvato.)

“ Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, sono considerate *spese di ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco A. ”

Do lettura dell'elenco:

ELENCO A — *Spese d'ordine ed obbligatorie iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 ai termini dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato.*

Ministero del tesoro. — Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento.

Capitolo 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia.

Capitolo 5. Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia.

Capitolo 7. Debiti redimibili iscritti nel gran libro (*interessi e premi*).

Capitolo 8. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro (*interessi e premi*).

Capitolo 9. Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del tesoro (*interessi e premi*).

Capitolo 13. — Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico.

Capitolo 14. — Interessi dei buoni del tesoro.

Capitolo 15. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.

Capitolo 16. — Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.

Capitolo 17. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.

Capitolo 18. — Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1881 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio.

Capitolo 19. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n° 1731 ed altri assegni congeneri.

Capitolo 20. Annualità e prestazioni diverse.

Capitolo 25. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo 41. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico.

Capitolo 45. Spesa d'esercizio delle zecche.

Capitolo 46. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.

Capitolo 51. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

- Capitolo 54. Dispacci telegrafici governativi.
- Capitolo 57. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte valori.
- Capitolo 59. Carta bollata, macchine e punzoni (officina fabbricazione carte-valori).
- Capitolo 64. Aggio di esazione ai contabili (demanio).
- Capitolo 65. Spese di coazione e di liti (demanio).
- Capitolo 70. Contribuzioni sui beni demaniali. Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (demanio).
- Capitolo 72. Restituzioni e rimborsi (demanio).
- Capitolo 76. Spese per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (canali Cavour).
- Capitolo 79. Aggio di esazione ai contabili (asse ecclesiastico).
- Capitolo 80. Contribuzione fondiaria — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (asse ecclesiastico).
- Capitolo 81. Spese di liti (asse ecclesiastico).
- Capitolo 82. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
- Capitolo 85. Rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà dello Stato, in deposito presso la cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881 n. 133 (serie 3ª).
- Capitolo 86. Rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso.
- Capitolo 87. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Obbligazioni 5 per cento dell'asse ecclesiastico — Interessi sulle obbligazioni emesse e non alienate, e quota d'interessi devoluti al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni.
- Capitolo 88. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- Capitolo 89. Pensioni vecchie.
- Capitolo 90. Pensioni nuove dell'amministrazione finanziaria — Ministeri delle finanze e del tesoro.
- Capitolo 91. Pensioni nuove del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
- Capitolo 92. Pensioni nuove del Ministero degli affari esteri.
- Capitolo 93. Pensioni nuove del Ministero dell'istruzione pubblica.
- Capitolo 94. Pensioni nuove del Ministero dell'interno.
- Capitolo 95. Pensioni nuove del Ministero dei lavori pubblici.
- Capitolo 96. Pensioni nuove del Ministero della guerra.
- Capitolo 97. Pensioni nuove del Ministero della marina.
- Capitolo 98. Pensioni nuove del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- Capitolo 99. Pensioni nuove straordinarie.
- Capitolo 100. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a' termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n° 1400.
- Capitolo 102. Rate arretrate dovute sopra rendite del debito pubblico di nuova creazione.
- Capitolo 105. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- Capitolo 111. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'articolo 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n° 137.
- Capitolo 112. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica, ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n° 137.
- Capitolo 122. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192.
- Capitolo 123. Restituzioni e rimborsi straordinari (demanio).
- Capitolo 125. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).
- Capitolo 127. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).
- Capitolo 134. Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
- Capitolo 136. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- Capitolo 137. Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi (asse ecclesiastico).
- Capitolo 138. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per ispece d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
- Capitolo 139. Anticipazione al commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma (regio decreto 3 agosto 1873, n° 1523).

Ministero delle finanze. — Capitolo 9. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 15. Aggio di esazione ai contabili (tasse demaniali).

Capitolo 16. Spese di coazione e di liti (tasse demaniali).

Capitolo 17. Restituzioni e rimborsi (tasse demaniali).

Capitolo 24. Anticipazione per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1883-87 — articolo 47 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.

Capitolo 25. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (imposte dirette).

Capitolo 26. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (imposte dirette).

Capitolo 30. Anticipazione delle spese occorrenti per l'istruzione di ufficio delle vulture catastali.

Capitolo 31. Spese di coazione e di liti (imposte dirette).

Capitolo 32. Restituzioni e rimborsi (imposte dirette).

Capitolo 45. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo 46. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Compenso agli stessi scopritori per multe non soddisfatte dai contravventori — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Capitolo 50. Aggio d'esazione (lotto).

Capitolo 52. Vincite al lotto.

Capitolo 53. Spese relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazoze, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata, degli zuccheri e degli olii di seme di cotone; compensi e remunerazioni per prestazioni ordinarie e straordinarie, ecc.

Capitolo 54. Restituzione di tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazoze esportate, e restituzione di metà della tassa sullo spirito alle industrie che lo adoperano come materia prima.

Capitolo 60. Restituzioni di diritti, rimborsi e depositi (dogane).

Capitolo 74. Compra dei tabacchi in foglia e lavorati e spese di trasporto dei tabacchi in foglia, semifabbricati e lavorati.

Capitolo 75. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini di deposito dei tabacchi in foglia e degli uffici di vigilanza delle coltivazioni.

Capitolo 79. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso — Tabacchi.

Capitolo 85. Indennità ai rivenditori di sali.

Capitolo 86. Compra e trasporto dei sali.

Capitolo 87. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.

Capitolo 88. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie. Spese di mano d'opera per prepararlo e spese di acquisto degli utensili relativi.

Capitolo 89. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo 93. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale, distruzione del sale sterco, pesatura del sale, imposta sui fabbricati.

Capitolo 94. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 98. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Capitolo 100. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192, (serie 2ª).

Capitolo 102. Anticipazioni di spese di perizie, ai sensi dell'articolo 18 del testo di legge, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056.

Capitolo 103. Rimborsi e restituzioni di tassa macinato.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti. — Capitolo 7. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 11. Spese di giustizia.

Capitolo 14. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero degli affari esteri. — Capitolo 4. Spese postali e telegrafiche.

Capitolo 14. Provvigioni.

Capitolo 16. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'istruzione pubblica. — Capitolo 9. Fitto di beni amministrati dal demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 12. Spese di liti.

Capitolo 13. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 61. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'interno. — Capitolo 10. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 52. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dei lavori pubblici. — Capitolo 4. Dispacci telegrafici governativi e pacchi postali.

Capitolo 33. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.

Capitolo 36. Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule.

Capitolo 38. Retribuzioni agli incaricati di uffici di terza categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.

Capitolo 39. Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali.

Capitolo 43. Spese telegrafiche per conto di diversi.

Capitolo 47. Restituzioni di tasse, spese di espresso e soprappiù pagato da diversi per le loro linee (telegrafi).

Capitolo 60. Retribuzioni alle ferrovie e alle società di navigazione pel trasparto dei pacchi postali.

Capitolo 61. Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.

Capitolo 62. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.

Capitolo 63. Rimborsi alle amministrazioni postali estere.

Capitolo 64. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate, per i pacchi rifiutati e ricomposti e per i francobolli relativi alla francatura dei telegrammi.

Capitolo 65. Rimborsi ai titolari degli uffici postali del valore dei francobolli che servirono alla formazione dei piccoli risparmi.

Capitolo 66. Rimborsi eventuali.

Capitolo 67. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della guerra. — Capitolo 3. Dispacci telegrafici governativi e spese di trasporti postali.

Capitolo 14. Quota-spesa mantenimento degli allievi degli istituti militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.

Capitolo 19. Spese di giustizia criminale militare.

Capitolo 37. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della marina. — Capitolo 4. Dispacci telegrafici governativi.

Capitolo 10. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali.

Capitolo 26. Quota-spesa corrispondente alla retta da versarsi all'erario dagli allievi dell'accademia navale.

Capitolo 29. Spese di giustizia.

Capitolo 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Capitolo 7. Dispacci telegrafici governativi e spese di posta.

Capitolo 36. Pesi e misure — Restituzioni e rimborsi diritti di verificaione.

Capitolo 44. Provvista di carta, stampe ed oggetti di cancelleria al fondo per il culto e alla cassa dei depositi e prestiti, e provvista di stampati alle casse di risparmio postali; mercedi, compensi, per lavori straordinari; campioni, trasporti, facchinaggi ed altre spese varie.

Capitolo 45. Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 54. Spese varie per impedire l'importazione e la diffusione della *phylloxera vastatrix*.

Lo pongo a partito.

(*E approvato.*)

Pongo a partito l'articolo 2 coll'unito elenco A.

(*E approvato.*)

“ Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti. ”

Do lettura dell'elenco B.

ELENCO B. — *Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n° 5026.*

Ministero del Tesoro. — Amministrazione del Tesoro. — Capitolo n° 105. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia;

a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico;

b) Spese di liti nelle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali; onorari agli avvocati, ai causidici, ed altre simili;

c) Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

Amministrazione esterna del demanio. — Capitolo n° 13. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'asse ecclesiastico, e che non si trovano ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse, sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prosima affrancazione.

Capitolo 62. Spese d'ufficio variabili, indennità e materiale:

a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;

b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'asse ecclesiastico;

c) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte e devoluti al demanio, e stampati relativi;

d) Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300.

Capitolo 64. Aggio di esazione ai contabili:

a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fin d'anno ai contabili;

b) Aggio di esazione agli esattori fiscali ed ai ricevitori per diritti dovuti all'amministrazione.

Capitolo 65. Spese di coazione e di liti:

a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;

b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;

c) Diritti dovuti per levatura di copie ed

estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;

d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);

e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'amministrazione.

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

Capitolo 70. Contribuzioni sui beni demaniali — Sovrimposta provinciale e comunale:

a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;

b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;

c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o corpi morali amministrati dal demanio.

Capitolo 71. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:

a) Spese per lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;

b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2,000;

c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del genio civile, agli ispettori, sotto ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del demanio;

d) Imposte consorziali di arginatura, tasse ed acque tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;

e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso di amministrazione finanziaria.

Capitolo 72. Restituzioni e rimborsi (Demanio) — Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

Capitolo 74. Manutenzione, acquisto materiale, retribuzione, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità ecc. (Canali Cavour).

Capitolo 75. Spesa per sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Canali riscattati — Canali Cavour):

a) Spese per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati;

b) Spesa di coazione e di liti;

c) Aggio agli esattori delle rendite.

Capitolo 77. Spese di amministrazione (asse ecclesiastico). — Spese variatili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.

Capitolo 78. Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'asse ecclesiastico sempre quando la relativa attività non si sia potuta in tempo iscrivere sui prospetti delle spese fisse.

Capitolo 79. Aggio d'esazione ai contabili (asse ecclesiastico).

Capitolo 80. Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'asse ecclesiastico.

Capitolo 81. Spese di liti derivanti dall'amministrazione dei beni (asse ecclesiastico).

Capitolo 82. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.

Capitolo 121. Stima dei beni demaniali.

Capitolo 122. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi imposta e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Capitolo 124. Spese vere inerenti alla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.

Capitolo 125. Spese di azioni, di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.

Capitolo 127. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.

Capitolo 138. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese di a, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Ministero delle finanze. — Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari. — Capitolo 13. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale.

a) Spese per bolla, spedizione ed imballaggio di carta bollata, oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;

b) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di caroni e simili quando non esistono convenzioni con i portatori e non si possa servire delle poste;

c) Spese di posta lettere e pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;

d) Spese d'ufficio in certi casi cadono a carico della amministrazione, per gestione interinale degli uffici contabili.

Capitolo 15. Aggio d'esazione ai contabili:

a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo ai contabili in fine d'anno;

b) Aggio d'esazione ai cancellieri;

c) Aggio di esazione ai distributori secondari di carta bollata;

d) Aggio di esazione agli esattori fiscali di tasse dovute all'amministrazione.

Capitolo 16. Spese di coazione e di liti:

a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta;

b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;

c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;

d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);

e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'amministrazione;

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

Capitolo 17. Restituzioni e rimborsi (demanio). Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto. — Capitolo 22. Indennità agli agenti per giri di ufficio e per reggenze di agenzie, compensi ai cottimisti per la copia dei ruoli ed altre retribuzioni al personale avventizio assunto per breve tempo.

Capitolo 26. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.

Capitolo 29. Spese occorrenti per il servizio e conservazione del catasto.

Capitolo 31. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegni alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

Capitolo 32. Rimborso di quote d'imposte di

rette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.

Capitolo 98. Aggió ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Capitolo 100. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 3.)

Capitolo 103. Rimborsi e restituzioni di tassa macinato.

Gabelle. — Servizi comuni. — Capitolo 41. Soldo, assegni, indennità, casermaggio e diverse per la guardia di finanza.

Capitolo 43. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli doganali di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio della guardia di finanza.

Capitolo 45. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo 46. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Compenso agli stessi scopritori per multe non soddisfatte da contravventori, indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altro comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Servizio del lotto. — Capitolo 50. Aggió d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tassa di fabbricazione. — Capitolo 53. Spese relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata, degli zuccheri e degli olii di seme di cotone; compensi e remunerazioni per prestazioni ordinarie e straordinarie, ecc.

Capitolo 54. Restituzione della tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazose esportate, e restituzione di tassa sullo spirito alle industrie che l'adoperano come materia prima.

Dogane. — Capitolo 57. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio in disagiata residenza.

Capitolo 59. Spese di acquisto, manutenzione e riparazione del materiale, spese di servizio, compensi per lavori statistici, indennità per spese di perizia e pel collegio dei periti.

Capitolo 60. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo. — Capitolo 63. Spese di personale, d'ufficio, di casermaggio per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.

Capitolo 65. Spese di manutenzione, di illuminazione e di riscaldamento di locali, ecc., per la riscossione del dazio di consumo di Napoli.

Capitolo 66. Spesa relativa alla riscossione del dazio consumo negli altri comuni.

Capitolo 67. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Tabacchi. — Capitolo 70. Personale delle coltivazioni (a).

Capitolo 72. Paghe agli operai ed agli agenti subalterni delle manifatture e dei magazzini di deposito di tabacchi greggi.

Capitolo 74. Compra tabacchi in foglia e lavorati e spese di trasporto dei tabacchi in foglia semi-fabbricati e lavorati.

Capitolo 75. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture dei magazzini di deposito dei tabacchi in foglia e degli uffici di vigilanza delle coltivazioni.

Capitolo 77. Spese di materiale per gli uffici di vigilanza delle coltivazioni, dei magazzini di deposito dei tabacchi in foglia e delle manifatture.

Capitolo 78. Premi per la repressione del contrabbando, compensi straordinari ed indennità di tramutamento, sussidi agli impiegati ed agli operai delle manifatture ed ai loro superstiti (a).

Capitolo 79. Aggió ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.

Capitolo 80. Coltivazioni dirette e sperimentali e premi d'incoraggiamento ai coltivatori (a).

Capitolo 81. Laboratorio chimico e consiglio tecnico (a).

Sali. — Capitolo 83. Indennità agli impiegati delle saline destinati a prestar servizio in località malsane.

Capitolo 85. Indennità ai rivenditori di sali.

Capitolo 86. Compra e trasporto dei sali.

Capitolo 87. Aggió ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso.

Capitolo 88. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie.

Capitolo 89. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e del formaggio che si esportano all'estero.

(a) Capitoli aggiunti con la nota di variazioni dell'8 dicembre 1883.

Tabacchi e sali (Spese promiscue). — Capitolo 91. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali, per pesatura, facchinaggio, per disagiata residenza, ecc.

Capitolo 93. Spese per l'otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale, per distruzione del sale sterro, pesatura del sale, imposta sui fabbricati.

Ministero dei lavori pubblici. (Amministrazione esterna delle poste) — Capitolo 51. Spese degli uffici postali all'estero (*Assegnamenti*).

Capitolo 55. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampe per la via di mare.

Capitolo 61. Premio ai venditori di francobolli e delle cartoline postali.

Capitolo 62. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.

Capitolo 64. Bonificazioni ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate o rifiutate.

Ministero di agricoltura industria e commercio. (Pesi e misure) — Capitolo 36. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

Chi approva quest'elenco è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Pongo a partito l'articolo 3 coll'unito elenco B.

(È approvato.)

« Art. 4. Gli stanziamenti che per effetto della istituzione del Ministero del tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di prima previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e delle finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese concernenti i relativi congeneri servizi. »

Onorevole ministro, ed onorevole relatore, a me pare che, per le modificazioni introdotte nella legge di contabilità, non ci siano più stati di prima previsione; ma semplicemente stati di previsione.

Grimaldi, relatore. Ha ragione, si deve togliere la parola « prima. »

Magliani, ministro del tesoro. Sì, sì.

Presidente. Allora sta bene. Chi approva questo emendamento, cioè che all'articolo 4, invece di dire, « stati di prima previsione, » si dica, « stati di previsione, » è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora pongo a partito l'articolo 4 così emendato.

(È approvato.)

Si stabilisce il giorno per la discussione di una elezione contestata del 2° collegio di Catania.

Presidente. Avverto la Camera che sono stati depositati in segreteria la relazione ed i documenti relativi alla elezione contestata di uno dei seggi del 2° collegio di Catania; e propongo che questa elezione si discuta lunedì in principio di seduta.

Voci. Sì, sì!

Presidente. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

È dichiarato urgente un disegno di legge.

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Cavalletto. Per una raccomandazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cavalletto. L'onorevole ministro dei lavori pubblici, nella tornata del 26, presentò un disegno di legge per maggiori spese relative alle opere idrauliche di prima e seconda categoria. Essendo questo un argomento urgentissimo, io pregherei la Camera di voler dichiarare urgente quel disegno di legge.

Presidente. L'onorevole Cavalletto prega la Camera di voler dichiarare urgente il disegno di legge presentato il 26 corrente dal ministro dei lavori pubblici, concernente le maggiori spese per opere idrauliche di prima e seconda categoria.

(L'urgenza è concessa.)

Domani alle due seduta pubblica: ripeto la preghiera agli onorevoli deputati di volersi trovare alla Camera alle due precise.

La seduta è levata a ore 5 25.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Votazione a scrutinio segreto sopra il disegno di legge relativo al bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1884-1885.

2° Bilancio di previsione del Ministero di agricoltura e commercio per l'esercizio finanziario 1884-1885. (146)

3° Stato degli impiegati civili. (68)

4° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

5° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

